

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 11 aprile 2017

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invitiamo inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

-DECISIONI

-COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI

DECISIONE n. 25/2017

ORDINATORIETA' DEI TERMINI 32 ter, c. 4 CGS FIGC

Il Collegio di Garanzia del CONI Sezioni Unite ha definito il termine che ha la Procura Federale per deferire il tesserato dopo l'avviso di conclusioni delle indagini di tipo ordinatorio e non perentorio.

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZ. TESSERAMENTI

CU 17 del 25.01.2017

FIRMA APOCRIFA DEL TESSERAMENTO – NULLITA' DEL TESSERAMENTO

Quando sussiste la difformità delle firme tra quella posta sul tesseramento e quella di chi avrebbe dovuto firmare e laddove non vi siano state controdeduzioni della società che ha tesserato l'atleta si può concludere per la nullità.

FIRMA APOCRIFA DEL TESSERAMENTO – PIU' STAGIONI – COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA RICHIESTA DI NULLITA'

Non si può dichiarare la nullità del tesseramento per apocrifia della firma se il calciatore con comportamenti, quali la partecipazione a campionati per la squadra per il quale è tesserato, poichè si deduce una volontà concludente dell'accordo negoziale.

C.U. 21 del 23.3.2017

VINCOLO E PREMIO ALLA CARRIERA

Nell'ultimo comunicato del 23.3.2017 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche della FIGC si è soffermato su due questioni riguardanti il diritto al premio di preparazione ed al premio alla carriera.

La prima questione ha fatto emergere che il premio di preparazione non è dovuto nel caso in cui il calciatore nella stagione precedente a quella in cui firma il vincolo pluriennale non è stato tesserato. Il Tribunale ha ribadito, quanto già affermato nelle precedenti pronunce. Alla base di queste decisioni vi è il principio secondo cui "Vi è

necessità che sussista tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego da parte di società, di categorie superiori, che traggono diretto beneficio dalla preparazione precedente impartita al calciatore”.

Per quanto riguarda la seconda questione ed in particolare il premio alla carriera il TFN sez. Vertenze Economiche ha stabilito che l'unico evento che da diritto a tale premio è l'esordio in Nazionale A, U21 e in Serie A. Intendendosi per le rappresentative nazionali solo quelle italiane. Le censure mosse dal club, che aveva affermato che il premio non dovesse essere corrisposto in quanto il calciatore in questione aveva esordito con la propria nazionale (non italiana), sono prive di fondamento.

-APPROFONDIMENTI

LA PARTITA NEGLI SPOGLIATOI TRA JUVENTUS E MILAN

dell' Avv. Guido Del Re

IL FATTO – Questione di spogliatoi, di vetri rotti e di presunte scritte. La partita tra la Juventus ed il Milan non è finita al 95'. Non è terminata con il fischio triplice del direttore di gara: Massa. Dopo il rigore segnato da Dybala è iniziata un'altra gara, sui presunti danni agli spogliatoi dello Juventus Stadium.

Sembrerebbe infatti che lo spogliatoio dello J-Stadium, che ospitava il Milan, sia stato vittima del nervosismo rossonero.

IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA COSA DICE? – Cosa accade quando vi sono dei danni agli spazi che ospitano la gara. Il Codice di Giustizia sportiva disciplina questa eventualità. In particolare l'art. 14 c. 1 CGS rubricato “Responsabilità della società per fatti violenti”, anche se sembrerebbe diretto ai soli danni provocati dai sostenitori, si applica anche nelle fattispecie relative ai tesserati. Tale articolo, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con quanto affermato dall'art. 30 CGS c. 28 lett. a), nella parte in cui dispone che il Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze Economiche è competente nel giudicare sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 14.

IL PROCEDIMENTO – Qualora tali fatti venissero confermati e la Juventus volesse attivare un procedimento in ambito sportivo, dovrà depositare una memoria al TFN e

provare i danni patiti. La decisione del TFN in secondo grado potrà essere impugnata dinanzi alla Corte Federale d'Appello entro 7 giorni dalle motivazioni.

In tale contesto il ruolo della Procura Federale, si limiterebbe ad una eventuale apertura delle indagini volte ad accertare eventuali violazioni disciplinari commesse dalla società. In tal senso si potrà configurare ai tesserati del Milan la violazione dell'art. 1 c.1 bis CGS, per mancanza di lealtà, probità e correttezza.

-IL PREMIO ALLA CARRIERA NELLE CARTE FEDERALI E CENNI GIURISPRUDENZIALI

del dott. Francesco Casarola

DISCIPLINA DEL PREMIO ALLA CARRIERA - Il premio alla carriera è tra gli strumenti creati dall'ordinamento sportivo per incentivare lo sviluppo dei settori giovanili. Alla base della piramide sportiva del sistema italiano vi sono i settori giovanili, l'attività delle scuole calcio e delle squadre della LND. Queste creano una vera linfa che si pone alla base della piramide "calcio".

La disciplina del premio alla carriera è rintracciabile all'interno delle NOIF (Norme Organizzative Interna alla Federazione). In particolare l'art. 99 NOIF, dispone che il calciatore esordiente in serie A, Nazionale o Nazionale Under 21 determina il diritto della società LND oppure settore giovanile, che lo ha tesserato dal 12 al 18 anno di età di ottenere un premio. L'ammontare che viene percepito dalla società è di euro 18.000,00 a stagione.

La procedura per ottenere il compenso è dettagliatamente definita dalla normativa richiamata.

La società richiedente il premio dovrà inviare una richiesta di certificazione del premio alla Commissione Premi presso la FIGC, che ha sostituito il vecchio ufficio Lavori e Premi della FIGC.

La richiesta deve contenere i tesseramenti dell'epoca o l'estratto dei tesseramenti presenti nell'archivio del Comitato Regionale di appartenenza. In caso di mancanza di tali documenti si potrà ovviare con un'autodichiarazione del calciatore, corroborata da documenti che provino il tesseramento dello stesso presso la società richiedente.

La Commissione premi certifica quanto richiesto e provvede a notificare alla società

l'esito dell'istruttoria.

La società che ha formato il calciatore potrà ricevere il pagamento di tale somma, anche dalla Lega di appartenenza della società condannata al pagamento. Avverso tale decisione, la società soccombente, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla sua notifica, alla Commissione Vertenze Economiche.

Tale istituto si pone in linea con quanto definito dall'ordinamento internazionale, in particolare il Regolamento status e trasferimenti dei calciatori FIFA che, nel disciplinare i meccanismi di "indennità di formazione" e "contributo di solidarietà", individua quale periodo rilevante della formazione di un atleta quello che decorre a partire dalla stagione del compimento del 12° anno di età.

LE ULTIME DALLA GIURISPRUDENZA - In materia di Premio alla Carriera la giurisprudenza si è espressa in riferimento alle questioni: della durata del tesseramento ed in quale campionato debba esordire il calciatore. In merito alla durata, il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche ha ribadito la necessità di un tesseramento annuale e che l'esordio debba avvenire in una partita ufficiale e non in un incontro amichevole con altra selezione italiana (cfr. BIRASCHI/AVELLINO/ TOR DE CENCI).

IL VIVAIO PUO' ESSERE LA VOLTA - Come abbiamo visto alle volte avere un buon settore giovanile è sinonimo di introiti o derivanti dall'addestramento del calciatore.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

-CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI OSSERVATORI CALCISTICI

CALENDARIO CORSO

Venerdì 28 Aprile 14.00 -> 18.00

Ore 13.45:

Registrazione iscritti

Ore 14.00 - 15.30:

Le Figure del Procuratore Sportivo e dell'Osservatore

- Il Contratto di Mandato
- Il Regolamento Agenti FIFA 2008
- Il Regolamento Agenti FIGC 2010

- Deregulation e Regolamento Procuratori 2015
- La collaborazione tra Procuratore Sportivo e Osservatore
- La collaborazione tra Società di calcio e Osservatore.
- Modulistica

Ore 15.30-17.00:

Parametri tecnici e tattici

Tecnica di base (30'):

- dominio della palla
- calcio della palla
- guida della palla
- ricezione (stop)
- colpo di testa
- rimessa laterale

Principi di tattica individuale (1 h)

- Principi di tecnica applicata in fase di possesso palla
- Principi di tecnica applicata in fase di non possesso palla

Ore 17.00-18.00:

La normativa FIFA e FIGC che regola i trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni e dei professionisti

- Il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori
- Il TMS ed il tesseramento dei minori
- L'indennità di formazione ed il meccanismo di solidarietà
- Il tesseramento dei calciatori professionisti all'interno delle norme FIGC
- Il trasferimento dei calciatori professionisti all'interno delle norme FIGC
- Lo status di minorenne nelle carte Federali
- Cenni sui premi all'interno dell'ordinamento sportivo italiano

-Sabato 29 Aprile 10.00 -> 13.00 ; 14.00 -> 16.30

Ore 10.00-11.00:

Sviluppo fisico del calciatore dalla categoria pulcini alla categoria primavera (1h)

- Parametri di osservazione

- Differenza tra età biologica e cronologica

Ore 11.00-12.00:

Tattica collettiva e analisi dei sistemi di gioco piu' comuni (1h)

- 4-3-3 (Vantaggi e svantaggi)
- 3-5-2 (Vantaggi e svantaggi)
- 4-2-3-1 (Vantaggi e svantaggi)
- 4-3-1-2 (Vantaggi e svantaggi)

Ore 12.00-13.30:

Come individuare le giuste qualità in un giovane (45')

- Attitudine
- Osservazione della gara
- Osservazione dell'allenamento

Come impostare una relazione gara (45')

- Relazione avversario
- Relazione singolo calciatore o partita

Ore 13.30-14.30:

Pausa pranzo

Ore 14.30:

Visione Partita (LAZIO-MILAN "CAMPIONATO PRIMAVERA TIM" presso Centro Sportivo Formello - S.S.Lazio) con esercitazione pratica.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti. Al migliore del corso verrà offerto uno stage di 6 mesi con un'Agenzia di Procuratori facente parte del nostro network.

-INFO

Email: casarola@studiolegaledelre.it

Tel.: 0632111235